

# RELAZIONE TECNICA AI FINI DELL'ANALISI DELL'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016

## PREMESSA

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione di Ravenna Holding S.p.A. e delle società partecipate indirettamente dagli Enti Locali soci attraverso la stessa, fornendo elementi di natura tecnica ai fini degli adempimenti in capo agli stessi.

Si sottolinea come l'attività sottostante alla presente relazione si sia sviluppata anche attraverso strutturati momenti di confronto e coordinamento tra la società e i soci.

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazione approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità crono-logica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs 175/2016).

Appare oggi conseguente pertanto prendere a riferimento per *"l'analisi dell'assetto complessivo delle società"* (art. 20) una situazione cristallizzata al 31/12/2018. Nella presente relazione tale approccio è stato tuttavia adottato in maniera *"flessibile"*. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono attinte dai bilanci 2018 (ultimi approvati disponibili) limitandosi a fornire eventuali informazioni su fatti successivi in quanto rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento. Si segnala che, al momento di redazione del presente documento, non risultano prodotte dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relazioni sulle *"revisioni ordinarie"* effettuate dagli Enti soci di Ravenna Holding nell'anno 2018.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP in materia di ricognizione periodica, e alla ratio della norma, si fornisce una relazione di aggiornamento sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti, relativamente agli obiettivi fissati con le precedenti revisioni, pur avendo ritenuto gli Enti soci di Ravenna Holding non necessario adottare un vero e proprio piano di razionalizzazione, in sede di approvazione della revisione *"straordinaria"* o della prima revisione *"ordinaria"*.

La relazione si articola in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al “gruppo” Ravenna Holding, e in schede tecniche relative alle singole società, predisposte al fine di fornire informazioni aggiornate finalizzate al monitoraggio sulle stesse.

Le schede relative alle singole società forniscono un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando l’analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell’articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, e in particolare l’analisi ivi effettuata per ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall’ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’articolo 4. La ricognizione è stata effettuata in modo puntuale e ha analizzato l’attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono confermate, le ragioni che giustificano la scelta dell’utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate dai soci e confermate nel 2018, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto, e dei rilievi formulati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le proprie deliberazioni relative alle ricognizioni straordinarie ex articolo 24 dei soci di Ravenna Holding.

Per quanto riguarda il “perimetro” della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell’art. 20 comma 1 e per come definite dall’art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell’analisi, le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Rispetto alla ricognizione straordinaria si conferma l’ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto con la revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti, relativamente alla società Plurima S.p.A., detenuta indirettamente tramite la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

## **MODIFICHE STATUTARIE**

Si segnala che è stata ultimata secondo le modalità e le tempistiche definite dai Soci, con il supporto operativo della Holding, la revisione degli statuti delle società del Gruppo soggette a controllo pubblico, a norma dell’articolo 26 del TUSP. Le modifiche statutarie sono state formalmente adottate dalle Assemblee dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., Aser S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l., Azimut S.p.A. , Ravenna Entrate S.p.A. nonché Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A tra il 2017 e il 2018 .

Si informa inoltre che, nel corso del 2019, sono stati altresì adeguati, attraverso percorsi di condivisione con gli altri azionisti, gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall’assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi è stata verificata con particolare attenzione l’eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell’art. 2, comma 1, lett. b), ed è stata valutata in maniera specifica l’eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per “*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*”.

L’analisi ha riguardato in particolare le società caratterizzate dalla possibile presenza di un controllo “congiunto” da parte di più soggetti pubblici, fattispecie di più complessa individuazione, ed è stata effettuata anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Si rimanda alle schede relative alle società SAPIR e START ROMAGNA, potenzialmente interessate dalla fattispecie, per una analisi specifica e puntuale dei singoli casi, anticipando alcune considerazioni aggiornate di inquadramento in questo ambito.

L'art. 2 del TUSP prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola, come detto, derivare dal combinato disposto di due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b) – a mente delle quali:

- lett. m) - per società a controllo pubblico devono intendersi quelle “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”;

- lett. b) - per situazione di controllo deve intendersi “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile” (prima parte); a ciò aggiungendo che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (seconda parte).

La nozione assunta a riferimento dal legislatore (prima parte lett. b) ai fini del determinare in quali casi si possa ritenere che un'amministrazione si trovi in una situazione di possibilità di esercitare un “controllo pubblico” su di una società partecipata è quella precisata dall'art. 2359 c.c.. In particolare paiono rilevanti le definizioni di cui al comma 1, sub 1 e 2, ovvero quelle di “controllo interno di diritto” (sub 1), o di “controllo interno di fatto” (sub 2) cioè la situazione che si verifica allorché il controllante “*dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*”.

Occorre anche considerare che il legislatore all'articolo 2 comma 1, lett. b) del TUSP ha previsto l'ulteriore definizione di controllo pubblico (specifica - speciale), consistente nella fattispecie in cui “*in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali*” sia richiesto il “*consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*” ai fini dell'assunzione delle “*decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale*” (seconda parte lett. b).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico” nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci) ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti.

Appare utile in questa sede ricordare come la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – in particolare e nello specifico con le deliberazioni n. 90/2018 - riguardante la ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna e n. 100/2018 - riguardante la Provincia di Ravenna), ha rilevato come “l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato”. La sezione di controllo ha evidenziato quale conseguenza per le società in questione la necessità “che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere”.

Pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto “mediante comportamenti concludenti”, non pare rilevabile, secondo tale impostazione, un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci “pubblici” come in controllo pubblico congiunto. Si formalizza infatti l'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non indistintamente ma solo in

caso di effettiva ricorrenza di tale situazione (“possa ricorrere”). In alternativa “..in mancanza di tali comportamenti” i soci pubblici devono assumere le iniziative “..allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere”. Si confermava cioè come plausibile l’assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Per una valutazione aggiornata sul tema occorre rilevare che sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali tutte di segno convergente, talune particolarmente nette, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Si fa riferimento alle sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del 13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, alle recentissime n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull’oggetto specifico, e soprattutto alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell’esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L’interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l’esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest’obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l’altro la presenza di letture divergenti all’interno della magistratura contabile e si disattende radicalmente il citato atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Ciò che più rileva per quanto riguarda le società nel perimetro di Ravenna Holding potenzialmente interessate dal tema, è che viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull’attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell’effettivo assetto societario. Pertanto, in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche in CdA), in ipotesi anche in capo ad un’unica Amministrazione, l’affermazione di un controllo pubblico sarà preclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione postuli l’apporto di eventuali soci privati.

Se poi la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l’elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l’orientamento delle scelte strategiche della società.

Pur valutando la portata innovativa del TUSP nella configurazione delle situazioni di controllo congiunto delle amministrazioni pubbliche sulle società partecipate, appare confermato da una produzione giurisdizionale ormai numerosa e coerente, che le situazioni di controllo ex art. 2359 (e in particolare di

controllo pubblico) devono essere correttamente perimetrare e valutate in concreto in caso di assenza di un c.d. “socio tiranno”.

Il disposto dell’articolo 2, comma 1, lett. b. secondo periodo, farebbe peraltro propendere per la imprescindibilità di un accordo/patto avente forma scritta, che impegni in modo vincolante tra loro i soci ai fini dell’eventuale “controllo congiunto” su una società da essi partecipata. Tale approccio, oltre ad apparire del tutto coerente con il quadro sistematico considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge, risulta autorevolmente confermato dalla citata giurisprudenza.

Alla luce delle considerazioni svolte, e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una semplice maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi formalizzati sul governo della società. Il richiamo dell’art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo “per comportamenti concludenti”) di valutarne l’eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti. Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente “aritmetico”. Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e in ipotesi anzi espressamente lo escludano in capo ai soli “soci pubblici”, appare del tutto lineare escludere l’eventuale rilievo di “comportamenti concludenti”. Anche in tal caso occorrerà verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti, e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto infatti, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Tale valorizzazione potrà evidentemente avvenire (ed è stata concretamente perseguita come illustrato nelle schede relative a START e SAPIR) anche con modalità diverse dalla formalizzazione di patti finalizzati all’esercizio di un (non presente) controllo congiunto, specie in caso di esistenza di patti di natura parasociale con altri azionisti pubblici e/o privati, che non configurino tuttavia una situazione di controllo congiunto.

Ai fini del calcolo di taluni dei parametri previsti dal comma 2 dell’art. 20 del TUSP e le modalità operative adottate per le valutazioni ivi previste si ritiene opportuno e necessario precisare i criteri interpretativi adottati (a conferma di quanto avvenuto nell’ambito della ricognizione ex articolo 24 e della ricognizione ordinaria 2018).

Per “numero dei dipendenti” (comma 2 lettera b) è stato assunto, per ciascuna società, il numero medio dei dipendenti indicato nella nota integrativa dell’ultimo bilancio approvato.

Per “fatturato medio” (comma 2 lettera d) è stato preso in considerazione il parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, secondo la quale per “fatturato” si intende “l’ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta in sostanza della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 codice civile”. Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la società Holding, oltre al valore calcolato come sopra indicato, verrà riportato anche un valore di fatturato rettificato e integrato dei dividendi incassati nell’esercizio. Verrà infine evidenziato anche l’ammontare determinato secondo quanto indicato dalla determinazione n. 54 sopra richiamata, ma calcolato in base al bilancio consolidato.

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2018 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato le società facenti capo al gruppo Ravenna Holding e, quindi, indirettamente partecipate dalla Provincia di Ravenna, così rappresentate:

- RAVENNA HOLDING SPA, holding capogruppo partecipata dai Comuni di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing”;
- ASER SRL, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- AZIMUT SPA, società mista pubblico-privata controllata da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- RAVENNA ENTRATE SPA, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- RAVENNA FARMACIE SRL, società in house providing controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società”;
- ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”. Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- START ROMAGNA SPA, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,46%);
- SAPIR SPA, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 28,93%);
- TPER SPA partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- HERA SPA, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (5,15%).

## **RAVENNA HOLDING COME CAPOGRUPPO - IL GRUPPO SOCIETARIO – EVOLUZIONE**

La società capogruppo garantisce il coordinamento delle partecipazioni a servizio degli Enti Soci, e l’attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo, con idonei flussi informativi. La natura servente (strumentale) della holding non dipende da contratti per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società laddove nell’oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali potrebbe essere inquadrata come una società con oggetto

finanziario non più coperto da riserva di legge, e che produce servizi per la gestione della partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate.

La partecipazione alla società holding è tra l'altro funzionale all'attuazione del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto (o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata.

Il modello di governance con controllo "plurienti" è incardinato su uno statuto e una convenzione ex art.30 particolarmente strutturati per garantire un ruolo di assoluta centralità all'Assemblea, all'interno della quale i soci sono chiamati ad esprimere le scelte fondamentali in materie che vanno oltre le tradizionali competenze assegnate all'organo, e l'autorizzazione preventiva degli atti più rilevanti, fermo il rispetto dell'art. 2364 del codice civile.

Lo statuto è stato modificato per adeguarne pienamente le previsioni al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

Le disposizioni riguardanti le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria sono state allineate alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 e alla prassi operativa. Le norme statutarie concernenti la nomina degli amministratori sono state interamente riallineate alle prescrizioni dell'art. 11 del TUSP. In materia di bilanci, budget e reportistica, è stato ulteriormente valorizzato il ruolo della Holding quale strumento per l'esercizio delle funzioni di controllo sulle società del Gruppo ed è stato introdotto l'obbligo di redazione del programma di crisi aziendale di cui all'art. 6 del TUSP.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex art. 30 TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, relativa all'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSP, stabilendo obiettivi da rispettare/migliorare sulle spese di funzionamento, anche in rapporto al volume dei ricavi e degli utili.

Si sono ampliate negli anni le funzioni svolte direttamente dalla società holding nell'ambito del gruppo, con una progressiva centralizzazione, oltre che nei "tradizionali" settori amministrativi e finanziari, dei servizi relativi ai sistemi informativi, agli affari societari e giuridici, ai contratti, alla gestione del personale. E' in fase di continua implementazione l'ulteriore integrazione dei servizi centralizzati sulla capogruppo (legali, compliance, internal audit), con l'obiettivo di maggiore efficienza. Ha assunto tra l'altro grande rilievo l'attività tesa a dare completa attuazione, in tutte le società del gruppo, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, riducendo significativamente nella gestione coordinata i costi organizzativi della "compliance".

Si sottolinea come la riduzione delle figure apicali utilizzate nelle società del gruppo, l'ampliamento dei contratti di service, e la contestuale rinuncia da parte di tutte le società ad un nutrito numero di contratti per prestazioni esterne nei settori interessati dalla riorganizzazione, hanno comportato una economia complessiva per il gruppo.

In questo modo la capogruppo ha inoltre migliorato la propria capacità di controllo, di direzione e coordinamento.

Sono stati individuati obiettivi di tipo strategico, misurati con indicatori di efficienza e di economicità comuni a tutte le società, (quali MOL, ROE, ROI, percentuale di incidenza di determinate tipologie di costo sui ricavi) e per Ravenna Holding anche di solidità finanziaria (rapporto PFN/MOL e PFN/PN). Inoltre sono stati assegnati obiettivi operativi, declinati specificatamente per ciascuna società, e monitorati attraverso indicatori quantitativi e/o qualitativi di misurazione di performance.

Ferma la titolarità del controllo in capo agli enti locali, la regia della società capogruppo sulle attività e sui risultati delle società indirettamente partecipate, anche attraverso il consolidamento di un'adeguata struttura organizzativa per i controlli interni al gruppo, consente il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147-quater, e si concretizza la effettività della attività di indirizzo e controllo degli Enti Locali soci della Holding su tutte le società del gruppo.

Il "gruppo Holding", inteso come entità di riferimento del bilancio consolidato, è stato individuato da tempo come ambito ideale per processi di razionalizzazione ed efficientamento dei processi gestionali, con particolare riferimento ai costi operativi. L'esperienza concreta conferma che il modello adottato, con la costituzione di una società holding, possa garantire le più rilevanti economie di funzionamento proprio nei processi di centralizzazione/razionalizzazione infragruppo e la conseguente emersione di economie di scala.

#### GLI OBIETTIVI "DI GRUPPO"

Come sopra anticipato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, sono stati definiti obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, aggiornati e verificati per ciascun esercizio, in via preventiva alla predisposizione dell'aggiornamento del piano per il triennio successivo. Gli Enti Soci hanno condiviso ed inserito nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), tali obiettivi anche con riferimento al gruppo costituito da Ravenna Holding e dalle società controllate (perimetro di consolidamento integrale), monitorati tramite indicatori ricavabili dal bilancio consolidato del gruppo, per i quali sono stati indicati gli specifici parametri di calcolo.

Anche per il gruppo, inteso come perimetro di consolidamento integrale, gli obiettivi sono stati espressi in termini di mantenimento di un adeguato rapporto "costi/ricavi" (percentuale Incidenza della somma dei costi operativi esterni - servizi e godimento beni di terzi - e del costo del personale su ricavi) e del rapporto "costi/utile" (rapporto costi operativi esterni - servizi e godimento beni di terzi - su utile ordinario e rapporto costo del personale su utile ordinario), desumibili dal bilancio consolidato.

<b>INDICATORI</b>	<b>OBIETTIVO 2020</b>	<b>OBIETTIVO 2021</b>	<b>OBIETTIVO 2022</b>
% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi) e Costo del personale su ricavi	<= 28,5%	<= 28,5%	<= 28,5%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,5	<= 1,5	<= 1,5
Rapporto costo del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=2,0	<=2,0	<=2,0

## IL BILANCIO CONSOLIDATO

La presenza di una capogruppo può costituire un elemento di efficacia ed effettività anche per quanto riguarda gli aspetti di natura finanziaria, ricorrenti in numerosi articoli del Testo Unico (in particolare, ma non solo, nell'articolo 21). Grande rilievo assume la redazione da parte della holding del bilancio consolidato, che costituisce uno straordinario strumento per l'Ente locale. Il bilancio consolidato della Holding consente infatti una notevole semplificazione a servizio dei soci, per poter rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento.

La redazione di un consolidato della capogruppo previene poi, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria in concreto esistente, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

La Holding consolida integralmente le 4 società controllate del “gruppo ristretto” (complessivamente quasi 290 dipendenti) Ravenna Farmacie S.r.l., Ravenna Entrate S.p.A., Azimut S.p.A. e ASER S.r.l. e con il metodo del patrimonio netto le collegate Start Romagna S.p.A., Romagna Acque S.p.A. e SAPIR S.p.A..

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni parametri essenziali, estrapolabili dai dati del bilancio consolidato di Ravenna Holding, che consentono di monitorare in modo sintetico e immediato l'andamento generale del gruppo. Se ne desume una situazione di costante consolidamento di tutti i fondamentali con il rafforzamento patrimoniale del gruppo, il miglioramento dei risultati economici e la riduzione dell'indebitamento complessivo.

<b>GRUPPO RAVENNA HOLDING S.P.A. - DATI BILANCIO CONSOLIDATO</b>					
<b>Anno</b>	<b>Capitale Sociale</b>	<b>Patrimonio Netto</b>	<b>Fatturato (voce A1 +A5)</b>	<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>ROE</b>
<b>2016</b>	431.852.338	498.315.375	93.548.227	13.785.678	2,77%
<b>2017</b>	431.852.338	500.310.995	92.960.219	11.068.118	2,21%
<b>2018</b>	416.852.338	491.523.723	90.232.201	14.714.741	2,99%

Anche per l'esercizio 2018 i risultati confermano il buon andamento del Gruppo, con la situazione patrimoniale che si mantiene equilibrata, grazie alla forte patrimonializzazione e all'oculata gestione dell'indebitamento, e presenta un valore della produzione pari a circa 90 milioni di euro e un utile netto pari a circa 14,7 milioni. La redditività sul capitale proprio (ROE) è di quasi il 3%.

Pur in presenza di una politica dei dividendi molto spinta seguita dalla società dalla data di costituzione fino ad oggi, che ha garantito all'azionista un pay out pari a quasi l'80% dell'utile realizzato (pari a oltre 89 milioni euro), emerge il consolidamento di una situazione patrimoniale – finanziaria solida ed equilibrata.

**LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO INTEGRATIVI (ARTT. 6 E 14 D.LGS. 175/2016).**

Il Testo Unico ha introdotto modelli di gestione del rischio utilizzati in ambito privatistico all'interno delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione, imponendo anche strumenti per una più attenta gestione della governance e l'introduzione (ove mancante) di un sistema di controllo interno.

Ravenna Holding ha operato secondo il consueto approccio “di gruppo”, introducendo e sviluppando, a partire dal 2017, misure di rafforzamento del controllo dei rischi, in una logica di forte integrazione con il modello organizzativo esistente e di progressivo sviluppo dello stesso.

Ravenna Holding ha adottato il “Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, implementando un vero e proprio sistema “quantitativo” di valutazione del rischio e rendendo più strutturata l'attività di

monitoraggio, le rilevazioni degli indicatori e la loro trasmissione agli organi competenti (definendo modalità, tempistiche, strumenti di comunicazione, ecc...).

Con l'adozione di tale Programma la società si è dotata di uno strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici e quindi possibili danni in capo alla società e ai suoi soci.

Il "Programma" fa riferimento ad un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente il rischio di crisi; per ogni indicatore sono state individuate "soglie d'allarme", valori al di fuori dei parametri "fisiologici" di normale andamento e tali da presumere un rischio di potenziale disequilibrio; gli indicatori vanno periodicamente monitorati e in caso di rilevazione oltre ai "valori soglia" spetta agli organi societari il compito di approfondirne le cause e quindi affrontare e risolvere le criticità rilevate adottando "senza indugio i provvedimenti necessari".

L'inserimento dell'attività di valutazione del rischio all'interno del modello di governance già sviluppato dal gruppo ha come finalità quella di garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e verificare l'andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul complesso della attività del gruppo.

INDICATORI	RAVENNA HOLDING	CONSOLIDATO
	VALORE SOGLIA	VALORE SOGLIA
UTILE NETTO	< 5.000.000	
ROI rettificato	< 1,20%	
ROI al netto reti	< 1,50%	
ROE	< 1,00%	< 1,50%
PFN/ EBITDA	> 6,00	> 8,00
PFN/ PN	> 0,30	> 1,00
ICR = EBIT/ Oneri finanziari	< 8,00	
Indice di struttura primario (PN/Attivo fisso netto)	< 0,50	< 0,50
Indice strutt. secondario (PN+Pass cons)/Att. fisso netto	< 0,50	< 0,50
Grado di indipendenza da terzi (PN/(Pass.cons+Pass.correnti))	< 2,00	< 2,00
Rapporto di indebitam. (Tot. Capitale di terzi/Totale passivo)	> 0,33	> 0,33

## RIDUZIONE CAPITALE 2018

In data 1 agosto 2018 i soci di Ravenna Holding hanno deliberato una diminuzione volontaria di capitale sociale per un ammontare di 15 milioni di euro, al fine di garantire introiti straordinari per gli Enti Soci in relazione ai propri equilibri di bilancio. La rilevante solidità della società holding consente di prevedere la significativa uscita finanziaria per la riduzione del capitale, salvaguardando al contempo la sostenibilità della situazione patrimoniale e finanziaria nel medio-lungo periodo. L'operazione è stata finanziata con la vendita di circa 5 milioni di azioni Hera in due anni, per garantire flussi finanziari straordinari.

Attuando l'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale secondo le modalità individuate, la Società ha confermato una solida situazione patrimoniale e finanziaria, e la possibilità di continuare a garantire la previsione di risultati "strutturali" marcatamente positivi.

## ALTRE PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Vengono inoltre rappresentate le altre società direttamente partecipate dalla Provincia come segue:

**AMR Società consortile a r.l.**, . (Provincia di Ravenna 6,20%), a seguito delle trasformazione da AmbRa Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l. dal 01.03.2017, che assumendo il ruolo di agenzia di ambito sovrabacinale Romagna, si configura come obbligatoria ai sensi della Legge regionale n. 9/2013, il cui ruolo è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della LR n. 30/1998 ss.mm.ii.

**DELTA 2000 - Società Consortile a r.l.:** in quanto GAL è detenibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di recente introduzione all'art. 26 del D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP; la società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse e delle attività economiche e culturali del relativo territorio di riferimento, partecipa inoltre alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale;

**L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l.:** in quanto GAL è detenibile, anch'essa, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP in combinato disposto con il comma 6-bis, di recente introduzione all'art. 26 del medesimo D. Lgs 175/2006 e s.m.i – TUSP; la società consortile ha fra le proprie finalità la promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei;

**LEPIDA SpA** (società in house providing) (Provincia di Ravenna 0,00152%) avente per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. predetta. Costituita dalla Regione Emilia Romagna nel 2007, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia Romagna oltre che essere assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia Romagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

### 1. Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento art. 19 del TUSP

**L'art. 19 comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175** *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba fissare *“con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*.

La Regione Emilia Romagna inoltre, in applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018, ha definito nell'ambito del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) una modalità di attuazione dell'art. 19 del TUSP. Tra gli indirizzi generali, individuati nel DEFR, le società in house della Regione devono orientare la disciplina aziendale in materia di trasferte e missioni definendo standard e condotte volti a promuovere un attento utilizzo delle risorse economiche. Oltre agli obiettivi generali, ciascuna società è tenuta al rispetto di obiettivi specifici orientati alla riduzione o al mantenimento dei costi operativi di funzionamento.

In questa sezione, esclusivamente dedicata alle società in house, sono definiti gli indirizzi strategici nonché le linee di indirizzo funzionali all'applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016. Per ciascuna società in house vengono illustrati, dopo una breve presentazione, gli indirizzi strategici, i risultati attesi, il posizionamento rispetto al settore di riferimento nonché il collegamento con gli obiettivi strategici che la Giunta assume come propri e che sono descritti nella Parte II. Relativamente all'applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016, con successivo atto, la Giunta provvederà ad assegnare "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento" a ciascuna società in house, in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito definiti. Tali obiettivi potranno essere declinati anche in forma differenziata, tenuto conto delle specificità e dell'ambito di attività di ciascuna società. In particolare, si propone all'attenzione dell'Assemblea Legislativa la definizione di:

- **obiettivi generali**, diretti all'insieme delle società e volti ad avvicinare la disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte, in Italia e all'estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche;
- **obiettivi specificatamente individuati** e differenziati per ogni società tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche strutturali ed organizzative, orientati alla riduzione/mantenimento dei costi operativi.

## Obiettivi Generali

Le società in house della Regione Emilia-Romagna devono orientare la disciplina aziendale in materia di trasferte e missioni definendo standard e condotte volti a promuovere un attento utilizzo delle risorse economiche.

Analogamente a quanto disposto per il personale dipendente della Regione Emilia-Romagna, con successivo provvedimento di Giunta verranno fornite le indicazioni per l'autonoma regolazione, da parte di ciascuna società, delle trasferte (distanze, rimborsi spese vitto e alloggio, mezzi di trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in luogo di auto private o auto a noleggio, con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe economica).

Occorre definire una regolazione delle politiche rispetto ai costi di trasferta compatibili con le attività di produzione (distanze, rimborsi spese vitto e alloggio, mezzi di trasporto privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in luogo di auto private o auto a noleggio, con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe economica).

## Indirizzi Specifici

Ciascuna società, in relazione alle caratteristiche strutturali e organizzative, è tenuta al rispetto di obiettivi specifici orientati alla riduzione o al mantenimento dei costi operativi di funzionamento in rapporto ai medesimi costi sostenuti negli anni precedenti o all'incidenza sul volume della produzione. Nella declinazione e assegnazione di tali obiettivi, la Giunta opererà in coerenza con gli indirizzi strategici di seguito descritti, valutando:

- il complesso delle attività e dei servizi attesi dalle società;
- lo specifico settore operativo;
- il posizionamento della società nel settore di riferimento.

## 2. Obiettivi 2020 sulle Spese di Funzionamento

I seguenti obiettivi sono in parte stati individuati nel processo di fusione tra Lepida SpA e Cup2000 ScpA.

- Riduzione di almeno 5% del **costo assicurativo** (responsabilità civile, infortuni, tutela legale, ...) derivante dalla fusione delle società a parità di copertura assicurativa rispetto al dato 2018 delle due società;
- riduzione di almeno il 10% del **costo** derivante dalla spesa storica derivante dalla sommatoria delle due società per le **attività di revisione legale** dei conti rispetto al dato 2018 delle due società;
- razionalizzazione dei **servizi trasversali paghe e del software di gestione**: attraverso la verifica dell'adozione di un gestionale comune per le paghe e la gestione del personale (presenze, turni, disagi e trasferte) tra Lepida ed Arter che permetta una riduzione del costo dei canoni di manutenzione e la possibilità di liberare risorse precedentemente impiegate nelle specifiche funzioni; il tutto a parità di processi gestiti, moduli e utenti concorrenti, da misurare rispetto al dato pre fusione 2016;
- razionalizzazione dei **servizi trasversali di contabilità e del sistema di gestionale contabile**: attraverso la verifica dell'adozione di un gestionale comune per la contabilità (contabilità generale, analitica, cespiti, ciclo attivo e passivo) tra Lepida ed Arter che permetta una riduzione del costo dei canoni di manutenzione; il tutto a parità di processi gestiti, moduli e utenti concorrenti, da misurare rispetto al dato pre fusione 2016;
- razionalizzazione dell'**uso degli spazi**: attraverso l'adozione di un regolamento sulle politiche per l'ottimizzazione dell'uso degli spazi destinati agli uffici, ispirato agli indirizzi individuati per la Regione, che tenga conto di:
  - occupazione per dipendente;
  - previsioni di strumenti per incoraggiare la riduzione ovvero il non incremento dei costi per locali.
- non incremento del **numero e dei costi complessivi dei dirigenti**, al netto degli aumenti contrattuali nazionali, rispetto al dato pre fusione 2016;
- adozione di una **disciplina aziendale in materia di trasferte e missioni**, definendo standard e condotte volti a promuovere un attento utilizzo delle risorse economiche (privilegiando, ad esempio, mezzi pubblici in luogo di auto private o auto a noleggio, con viaggi aerei o ferroviari in seconda classe o classe economica).

## 3. Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi

Così come previsto dall'art. 8 della Convenzione sul controllo analogo congiunto di Lepida SpA, annualmente la Regione svolge i controlli previsti nel Modello di controllo analogo della Regione (DGR n. 1779 del 21/10/2019) e, a conclusione dell'attività di controllo analogo, trasmette gli esiti dei controlli al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (CPI) ed a ciascun Ente socio.

Tra i controlli svolti, la Regione verifica il raggiungimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale, approvati

dal CPI a la pubblicazione dei provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per la società, tali obiettivi (art. 3, lettera d della DGR n. 1779 del 21/10/2019).

La verifica è effettuata sulla base della documentazione certificata dal Direttore della società in house trasmessa tramite il Sistema informativo delle partecipate SIP, che permette di velocizzare e accrescere l'affidabilità della raccolta dei dati, ai fini del monitoraggio e della vigilanza delle partecipate regionali.

## PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle singole schede tecniche.

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir_1	<b>Aeradria S.p.a.</b>	NO	-	-	procedura di fallimento in corso
Dir_2	<b>Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile</b>	NO	Art.4 co. 1 Art. 4 co.2 lett.d)	NO	SI
Dir_3	<b>Ce.P.I.M. S.p.a.</b>	NO	-	-	deliberata dismissione
Dir_4	<b>Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)</b>	NO	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_5	<b>Ervet S.p.a.</b>	NO	-	-	deliberata dismissione, recesso dal 31/12/2018
Dir_6	<b>L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)</b>	NO	Art. 4 co.1 Art. 4 co.6	NO	SI
Dir_7	<b>Lepida S.p.a.</b>	NO	Art. 4 co.1 Art.4 co.2 lett.a)	NO	SI
Dir_8	<b>Parco della Salina di Cervia S.r.l.</b>	NO	-	-	deliberata dismissione
Dir_9	<b>Ravenna Holding S.p.a.</b>	NO	Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Ind_9.1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_9.2	AZIMUT S.p.A.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind_9.3	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind_9.4	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_9.5	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO*	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind 9.5.1	Plurima S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e b)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind_9.6	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_9.7	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_9.8	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind_9.9	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 2 lett. a) Art. 4 co. 9 bis	NO	SI
Dir_10	S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l.	NO	-	-	procedura di fallimento in corso,

\* Controllo analogo congiunto

# PROVINCIA DI RAVENNA

Situazione al 31/12/2018

## SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

**Delta 2000**  
Soc. Consortile A R.L.  
(GAL – Gruppo Azione  
Locale)  
7,58%

**Ravenna Holding**  
S.P.A.  
7,01%

**Agenzia Mobilità  
Romagnola - A.M.R.**  
S.R.L. Consortile  
6,20%

**L'Altra Romagna**  
Soc. Consortile A R.L.  
(GAL – Gruppo Azione  
Locale)  
6,03%

**Lepida**  
S.P.A.  
0,00152 %

**S.TE.P.RA**  
Soc. Consortile Mista  
A R.L.  
48,51%  
(procedura di fallimento in  
corso)

**Parco della Salina di  
Cervia**  
S.R.L.  
18,00%  
(deliberata dismissione)

**Aeradria**  
S.P.A.  
0,83%  
(procedura di fallimento in  
corso)

**Ce.P.I.M.**  
S.P.A.  
0,06%  
(deliberata dismissione)

**ERVET**  
S.P.A.  
0,15%  
(deliberata dismissione,  
recesso dal 31/12/2018)

## SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

**ASER – Azienda  
Servizi Romagna**  
S.R.L.  
7,01%

**AZIMUT**  
S.P.A.  
4,19%

**RAVENNA  
ENTRATE**  
S.P.A.  
7,01%

**RAVENNA  
FARMACIE**  
S.R.L.  
6,48%

**ROMAGNA  
ACQUE -  
SOCIETA' DELLE  
FONTI**  
S.P.A.  
2,04%

**PLURIMA**  
S.P.A.  
0,66%

**SAPIR**  
S.P.A.  
2,03%

**START  
ROMAGNA**  
S.P.A.  
1,71%

**HERA**  
S.P.A.  
0,36%

**TPER**  
S.P.A.  
0,003%

	<b>Codice fiscale società</b> B	<b>Denominazione società</b> C	<b>Anno di costituzione</b> D	<b>% Quota di partecipazione</b> E	<b>Attività svolta</b> F	<b>Partecipazione di controllo</b> G	<b>Società in house</b> H	<b>Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)</b> I	<b>Holding pura</b> J
Dir_1	00126400407	<b>Aeradria S.p.a.</b> (procedura di fallimento in corso)	1962	0,83	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02143780399	<b>Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. S.r.l. consortile</b>	2003	6,20	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_3	00324710342	<b>Ce.P.I.M. S.p.a.</b> (deliberata dismissione)	1981	0,06	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, diretta alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto	NO	NO	NO	NO
Dir_4	01358060380	<b>Delta 2000 Soc. consortile a r.l.</b> (GAL-Gruppo Azione Locale)	1996	7,58	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità	NO	NO	NO	NO

	<b>Codice fiscale società</b> B	<b>Denominazione società</b> C	<b>Anno di costituzione</b> D	<b>% Quota di partecipazione</b> E	<b>Attività svolta</b> F	<b>Partecipazione di controllo</b> G	<b>Società in house</b> H	<b>Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)</b> I	<b>Holding pura</b> J
Dir_5	00569890379	<b>Ervet S.p.a.</b> (deliberata dismissione, recesso dal 31/12/2018)	1974	0,15	La società rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali -In house della Regione ER	NO	NO	NO	NO
Dir_6	02223700408	<b>L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l.</b> (GAL-Gruppo Azione Locale)	1992	6,03	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO
Dir_7	02770891204	<b>Lepida S.p.a.</b>	2007	0,00152	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni	NO	SI	NO	NO
Dir_8	02112170390	<b>Parco della Salina di Cervia S.r.l.</b> (deliberata dismissione)	2002	18,00	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità	NO	NO	NO	NO

	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
	02210130395	<b>Ravenna Holding S.p.a.</b>	2005	7,01	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	NO*	SI	NO	SI
	00830680393	<b>S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l.</b> (procedura di fallimento in corso)	1982	48,51	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori	NO	NO	NO	NO

Società è soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci di cui all'art.2 c1 lett d

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire l'anno di costituzione.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Provincia di Ravenna

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
Ind_1	02240010393	<b>ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.</b>	2006	Ravenna Holding Spa	7,01	7,01	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	NO*	NO
Ind_2	90003710390	<b>Azimut Spa</b>	1996	Ravenna Holding Spa	7,01	4,19	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfezione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO*	NO
Ind_3	02180280394	<b>Ravenna Entrate Spa</b>	2004	Ravenna Holding Spa	7,01	7,01	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. - In house dal 2017 a seguito acquisizione intera partecipazione da parte di RH.	NO*	NO
Ind_4	01323720399	<b>Ravenna Farmacie Srl</b>	1969 - Consorzio 2005 srl	Ravenna Holding Spa	7,01	6,48	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	NO**	SI
Ind_5	00337870406	<b>Romagna Acque - società delle fonti Spa</b>	1994	Ravenna Holding Spa	7,01	2,04	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	NO**	SI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MICHELE DE PASCALE il 30/12/2019 15:08:21

PAOLO NERI il 30/12/2019 15:03:44

PAOLO NERI il 13/12/2019 12:39:03 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2019 / 45 del 19/12/2019

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
Ind_6	00080540396	<b>SAPIR S.p.A.</b>	1957	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	2,03	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere.	NO	NO
Ind_7	03836450407	<b>Start Romagna S.p.A.</b>	2010	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	1,71	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.	NO	NO
Ind_8	04245520376	<b>HERA S.p.A.</b>	2002	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	0,36	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO
Ind_9	03182161202	<b>TPER S.p.A.</b>	2012	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	0,003	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.	NO	NO
Ind_10	03362480406	<b>PLURIMA S.p.A.</b>	2003	Romagna Acque - società delle fonti Spa	2,04	0,66	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione.	NO	NO

\* Società soggetta al controllo di Ravenna Holding S.p.A.

\*\* Società soggetta a controllo analogo congiunto

## AERADRIA S.P.A. - procedura fallimentare in corso

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	AERADRIA SPA
Codice fiscale	00126400407
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini

Il 26 novembre 2013 il Tribunale di Rimini ha dichiarato il fallimento (procedura fallimentare n. 73).  
La procedura fallimentare è tuttora in corso

Partecipazione diretta

## AGENZIA MOBILITA ROMAGNOLA – A.M.R. S.r.l. consortile

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE.
Codice fiscale	02143780399
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale

### Finalità perseguite e attività ammesse (art. 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

La società svolge tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

AMR - Agenzia Mobilità Romagnola è una Società a responsabilità limitata consortile di proprietà degli Enti Locali delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nata dalla fusione delle precedenti Agenzie a dimensione provinciale. Queste furono istituite in Emilia-Romagna nei primi anni duemila nell'ambito del processo di riforma, quale strumento di governo del sistema di trasporto pubblico locale.

Il ruolo di AMR è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (Enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 ss.mm.ii. e può essere così riassunto

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza, promuove i servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative degli Enti soci inerenti le gare per l'affidamento dei servizi di TPL, la sottoscrizione con le imprese dei contratti di servizio, il controllo sulla realizzazione dei servizi di trasporto;
- può esercitare le funzioni amministrative degli Enti soci per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e le attività allo stesso connesse.

Partecipazione diretta

Inoltre l'Agenzia può svolgere ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale e di gestione del trasporto pubblico locale.

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	19
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	1.147.040,00
<b>Compensi amministratori</b>	20.500,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	10.500,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	-3.203,00
<b>2017</b>	533.031,00
<b>2018</b>	37.131,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 15.873.780
<b>2017</b>	€. 51.674.614
<b>2018</b>	€. 57.310.062
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€. 41.619.485</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

Partecipazione diretta

- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi tre anni positivo);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci con risultato medio positivo
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati

### **Conclusione:**

- Si ritiene che la società AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Partecipazione diretta

**CE.P.I.M. S.P.A.**

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	Ce.P.I.M. spa
Codice fiscale	00324710342
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, diretta alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e smi e della L.R. 13/2015 e smi. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 117 del 17/11/2009 -Ricognizione delle società partecipate: determinazioni conseguenti - si è deliberata la dismissione della partecipazione nella società Cepim spa.

Con provvedimento del Servizio territorio n. 1134 del 01/04/2011 si è disposto di procedere alla cessione a titolo gratuito delle quote di partecipazione della società Cepim spa in favore di Comuni e provincie della Regione Emilia Romagna acquisite con contributo regionale.

La Regione ha autorizzato la dismissione con delibera di giunta regionale n 1588 del 07/11/2011 ad Oggetto: AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LR N. 27 DEL 28 AGOSTO 1979 PER LA CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' CE.P.I.M. SPA PARMA.

Attualmente sono in corso le procedure per darne attuazione, con nota P.G. n. 15778 del 10.07.2018 si è dato avvio al tentativo di vendita con prelazione soci secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 5, d el D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i

Partecipazione diretta

## DELTA 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	Delta 2000 Soc cons a.r.l.
Codice fiscale	00569890379
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità

### Finalità perseguite e attività ammesse:

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

DELTA 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader)

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società che *"...opera prioritariamente nel bacino del Delta del Po, nei territori delle province di Ferrara e Ravenna; l'attività svolta si inserisce nell'ambito delle politiche comunali, regionali e nazionali di valorizzazione delle risorse e delle attività economiche. In particolare la Società partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare l'integrazione tra la fase di progettazione e la fase di gestione, agendo con la finalità di elevare l'impatto degli interventi programmati a livello locale."*

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

Partecipazione Diretta

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**  
**Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	6
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	281.373,00
<b>Compensi amministratori</b>	45.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	15.963,83

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	590,00
<b>2017</b>	5.076,00
<b>2018</b>	6.088,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 521.939
<b>2017</b>	€. 479.182
<b>2018</b>	€. 1.296.949
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€. 766.023</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

Partecipazione Diretta

- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera.

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

### **Conclusioni:**

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## ERVET S.p.a.

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	Ervet Spa
Codice fiscale	00569890379
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali -In house della Regione ER

Dismissione deliberata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 23.09.2014.

La Provincia ha esperito un (infruttuoso) tentativo di vendita con prelazione ai soci. con nota P.G. n. 14486 del 13/06/2018.

Successivamente il 27 dicembre 2018 la società ha approvato la fusione fra Aster Scpa ed Ervet Spa creando pertanto un polo specializzato nel settore della programmazione e della valorizzazione territoriale denominato "Art Er".

La Provincia di Ravenna, che aveva già deliberato la propria uscita dalla società Ervet, (delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 23/9/2014) non ha partecipato all'assemblea del 27/12/2018 ed ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art CC 2437 bis. ERVET spa - a seguito dell'approvazione da parte della società del progetto di fusione delle società Aster Scpa ed Ervet SpA.

La fusione ai fini contabili e fiscali ha effetto dal 31/12/2018 ed ai fini civilistici con la cancellazione dal Registro imprese avvenuta il 01/05/2019 come da Visura camerale.

Il valore unitario di liquidazione dell'azione di ERVET oggetto del diritto di recesso, verrà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter C.C. dall'Amministratore Unico.

Partecipazione diretta

## L'ALTRA ROMAGNA Soc. consortile. a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	L'Altra Romagna Soc Cons a.r.l.
Codice fiscale	02223700408
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei

### Finalità perseguite e attività ammesse:

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Società costituita in attuazione dell'art 34 del regolamento CE n. 13/2013 Gruppi di azione locale art 4, co 6	X

L'Altra Romagna Soc Cons a.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita attraverso la compartecipazione degli enti pubblici e privati del territorio come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader) per l'area appenninica romagnola delle provincie di Forlì Cesena e Ravenna, al fine di avviare una nuova fase di animazione economica e sociale e promozionale delle aree rurali.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la costituzione in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014, se ne esplicita l'oggetto nella attività di scopo della società atta a svolgere "*....Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.*"

Partecipazione diretta

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP)  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	8
<b>Numero amministratori</b>	7
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	5
<b>Compensi amministratori</b>	19.860,000
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	5.000,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	769,00
<b>2017</b>	1.227,00
<b>2018</b>	1.522,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	108.460
<b>2017</b>	19.038
<b>2018</b>	289.419
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>138.972</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018) le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Inoltre, la società, a comprova del suo mantenimento, risulta essere in possesso dei requisiti funzionali indicati dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

Partecipazione diretta

- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) vista la relativa territorialità;
- d) il fatturato medio è superiore a cinquecentomila di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite per 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), data la peculiarità dell'ambito territoriale in cui opera .

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società nell'ultimo biennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

### **Conclusione:**

- Si ritiene che la società svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità di interesse istituzionale dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016, (introdotto dall'articolo 1 comma 724 della legge 145/2018)le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Partecipazione diretta

## LEPIDA S.p.a.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	Lepida spa
Codice fiscale	02770891204
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni

### Finalità perseguite e attività ammesse:

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Lepida Spa è la società a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività.

In ssequio al Piano di razionalizzazione previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 l'assemblea straordinaria in data 12 ottobre 2018 ha deliberato l'atto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 Scpa in Lepida e la trasformazione eterogenea di Lepida spa in società consortile per azioni con decorrenza dal 1 gennaio 2019.

A seguito della fusione verrà realizzato un polo nel comparto dell'Ict - Information and communications technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, digitale e web che implementerà servizi sanitari e di welfare attraverso le nuove tecnologie e l'infrastrutturazione digitale dei territori..

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

Partecipazione diretta

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**  
**Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	76
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	4.893.578,00
<b>Compensi amministratori</b>	35.160,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	29.952,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	457.200,00
<b>2017</b>	309.150,00
<b>2018</b>	538.915,00

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€ 29.209.470
<b>2017</b>	€ 28.384.730
<b>2018</b>	€ 28.814.053
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€ 28.802.751</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Partecipazione diretta

## **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi.

## **Conclusione:**

- Si ritiene che la società LEPIDA Spa svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società LEPIDA Spa non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

Partecipazione diretta

## PARCO DELLA SALINA DI CERVIA s.r.l.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	Parco della Salina di Cervia s.r.l.
Codice fiscale	02112170390
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità

### **Finalità perseguite e attività ammesse:**

#### **La società:**

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 56/2014 e smi e della L.R. 13/2015 e smi. che meglio ha declinato il nuovo quadro normativo per le provincie.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n 43 del 28/09/2017 - Revisione straordinaria ex art 24 Dlgs 175/2016 si è deliberato di disporre l'alienazione della partecipazione nella società parco della salina di Cervia.

Con apposita comunicazione (P.G. n. 19441 del 04.09.2018) si è dato avvio al tentativo di vendita con prelazione ai soci, secondo le modalità ivi espressamente indicate formalizzandosi al contempo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.; la procedura risulta attualmente in corso di definizione in quanto il Comune di Cervia, socio di maggioranza della società, pur avendo manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'intera quota posta in vendita, sta valutando le diverse opzioni normativamente possibili.

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

Partecipazione diretta

## REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	21
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	703.681
<b>Compensi amministratori</b>	19.215,60
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	9.594,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€ 4.236
<b>2017</b>	€ 2.769
<b>2018</b>	€ 11.136

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€ 1.917.946
<b>2017</b>	€ 1.911.677
<b>2018</b>	€ 2.121.338
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€ 1.983.654</b>

### Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Partecipazione diretta

## RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è direttamente o indirettamente portatore.

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d - art. 4 co. 5)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d - società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse. Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali " assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti

locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno infatti un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Lo stesso art. 4 comma 5 fa riferimento a "la gestione delle partecipazioni" che allude certamente all'attività finanziaria, originariamente disciplinata dal testo unico bancario ed ora invece, per quanto attiene alla "assunzione e gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico" , liberalizzata e non più coperta da riserva di legge.

Dunque la holding di partecipazione degli enti locali potrebbe essere inquadrata come una società che produce servizi per la gestione della partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding può inoltre essere funzionale quale strumento di attuazione del c.d. in house a cascata pluri partecipato, costituendo il luogo dell'esercizio per il controllo analogo congiunto (o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata. La giustificazione della detenibilità della partecipazione nella holding deriva anche da tale specifica funzione di strumento per il controllo analogo congiunto.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite d una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell' in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante

- sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;  
 c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2018 per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex articolo 30 del TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing nonché, più in generale, ai fini dell'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI EX ARTICOLO 2, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	13
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	3 nominati da Comune di Ravenna, 2 designati dagli altri soci
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	1 nominato da Comune di Ravenna, 2 designati dagli altri soci

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 790.554
<b>Compensi amministratori</b> (Importo indicato in N.I. al bilancio 2017)	€. 141.048,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b> (compreso società di revisione)	€. 59.687,00

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		
	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
<b>2016</b>	10.474.851	13.785.678
<b>2017</b>	9.975.080	11.068.118
<b>2018</b>	12.622.412	14.714.741
<b>MEDIA DEL TRIENNIO</b>	<b>11.024.114</b>	<b>13.186.512</b>

<b>FATTURATO</b>		
	<i>Bilancio di esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato</i>
<b>2016</b>	4.226.282	93.548.227
<b>2017</b>	4.591.625	92.960.219
<b>2018</b>	4.764.329	90.232.201
<b>MEDIA DEL TRIENNIO</b>	<b>4.527.412</b>	<b>92.246.882</b>

<b>DIVIDENDI DISTRIBUITI</b>	
<b>2016</b>	8.205.194,00
<b>2017</b>	8.205.194,00
<b>2018</b>	8.211.991,00
<b>MEDIA DEL TRIENNIO</b>	<b>8.207.459,67</b>

### ***Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2***

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico- gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società;
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

## Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio dell'ultimo triennio emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

<b>Conto Economico riclassificato</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Dividendi	9.881.755	10.861.588	10.854.384
Proventi da gestione delle reti	2.874.937	3.071.161	3.092.695
Altri ricavi e proventi	1.247.194	1.416.313	1.567.483
<b>Valore della produzione</b>	<b>14.003.886</b>	<b>15.349.062</b>	<b>15.514.562</b>
Acquisti	-11.648	-10.507	-10.186
Servizi e godimento beni di terzi	-467.453	-487.952	-497.440
Oneri diversi di gestione	-212.512	-179.209	-236.313
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-691.613</b>	<b>-677.668</b>	<b>-743.939</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>13.312.273</b>	<b>14.671.394</b>	<b>14.770.623</b>
Costo del personale compreso distacchi	-944.880	-1.048.953	-1.032.148
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>12.367.393</b>	<b>13.622.441</b>	<b>13.738.475</b>
Ammortamenti e acc.ti	-3.629.097	-3.618.171	-3.676.153
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>8.738.296</b>	<b>10.004.270</b>	<b>10.062.322</b>
Gestione finanziaria	-391.923	-263.185	-178.517
<b>Risultato ante gestione straordinaria ed imposte (Risultato Ordinario)</b>	<b>8.346.373</b>	<b>9.741.085</b>	<b>9.883.805</b>
Proventi straordinari	1.779.932	0	2.696.421
<b>Totale gestione straordinaria</b>	<b>1.779.932</b>	<b>0</b>	<b>2.696.421</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>10.126.305</b>	<b>9.741.085</b>	<b>12.580.226</b>
Imposte dell'esercizio	348.546	233.995	42.186
<b>Risultato netto</b>	<b>10.474.851</b>	<b>9.975.080</b>	<b>12.622.412</b>

Si evidenzia che in data 1 Agosto 2018 l'Assemblea dei soci di Ravenna Holding ha deliberato la diminuzione volontaria di capitale sociale per una entità di 15 milioni di euro, al fine di garantire introiti straordinari per gli Enti Soci.

Ravenna Holding dalla sua costituzione (2005) ha prodotto utili complessivamente pari a circa 112 milioni di euro e distribuito dividendi agli azionisti (incluso il 2018) per 89 milioni di euro, pari a quasi l'80% dell'utile prodotto, oltre ai 35 milioni di euro per la riduzione volontaria del capitale (20 milioni nel 2015 e 15 milioni nel 2018), per un totale distribuito che supera i 124 milioni di euro.

<b>Stato Patrimoniale riclassificato</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Attivo fisso netto</b>	<b>533.120.009</b>	<b>531.477.709</b>	<b>526.442.360</b>
Liquidità differite	2.117.912	1.586.354	1.104.822
Liquidità immediate	19.091.071	5.024.089	7.950.457
<b>Attivo Circolante</b>	<b>21.208.983</b>	<b>6.610.443</b>	<b>9.055.279</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>554.328.992</b>	<b>538.088.152</b>	<b>535.497.639</b>
<b>PN</b>	<b>479.741.092</b>	<b>481.510.977</b>	<b>470.928.195</b>
Passività consolidate	46.194.402	40.554.694	34.720.595
Passività correnti	28.393.498	16.022.481	29.848.849
<b>Totale Passivo</b>	<b>554.328.992</b>	<b>538.088.152</b>	<b>535.497.639</b>

INDICATORI	OBIETTIVO 2018	RISULTATO 2018
UTILE NETTO	>= 7.500.000 €	12.622.412 €
ROI rettificato	>= 1,5%	1,91%
ROI al netto reti	>= 2,0%	2,77%
ROE	>= 1,5%	2,68%
PFN / EBITDA (MOL)	<= 3,8	2,35
PFN / PN	<= 0,15	0,07
EBITDA (MOL) / OF	>= 10	74

Nel Piano triennale 2019-2021 approvato dall'Assemblea dei Soci, il Cash Flow generato dalla gestione corrente, al netto delle partite straordinarie, si mantiene sostanzialmente stabile con un valore che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, e che può considerarsi "strutturale" con gli attuali presupposti della società.

Il piano 2019-2021 consente di garantire un risultato economico pienamente soddisfacente, assicurando al contempo, con il rispetto di tutti i presupposti delineati nel piano stesso, la piena sostenibilità della posizione finanziaria della Società

### **Mantenimento della partecipazione:**

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento delle catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicitiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle

controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

### **Conclusione:**

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria

## ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP)  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	15,18
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€ 755.056
<b>Compensi amministratori</b>	€ 57.551
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€ 22.155 (comprende revisione)

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€ 263.853
<b>2017</b>	€ 271.974
<b>2018</b>	€ 295.974

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€ 2.528.093
<b>2017</b>	€ 2.538.203
<b>2018</b>	€ 2.734.787
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€ 2.600.361</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

## Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.528.093</b>	<b>2.538.203</b>	<b>2.734.787</b>
Acquisti	-604.928	-616.603	-654.520
Servizi e godimento beni di terzi	-626.559	-627.363	-714.195
Oneri diversi di gestione	-97.080	-99.991	-107.012
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-1.328.567</b>	<b>-1.343.957</b>	<b>-1.475.727</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>1.199.526</b>	<b>1.194.246</b>	<b>1.259.060</b>
Costo del personale compreso distacchi	-739.607	-749.757	-755.056
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>459.919</b>	<b>444.489</b>	<b>504.004</b>
Ammortamenti e acc.ti	-94.988	-84.438	-80.546
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>364.931</b>	<b>360.051</b>	<b>423.458</b>
Gestione finanziaria	-10.223	-4.833	-1.212
<b>Risultato ante gestione straordinaria ed imposte</b>	<b>354.708</b>	<b>355.218</b>	<b>422.246</b>
Imposte dell'esercizio	-90.855	-83.244	-126.272
<b>Risultato netto</b>	<b>263.853</b>	<b>271.974</b>	<b>295.974</b>

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

## Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la

partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Aser S.r.l. applica tariffe calmierate, nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" assunta, per quanto si dirà, anche in via di autolimitazione.

Si consideri inoltre che:

- a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (del valore di oltre €. 20.000,00 annui);
- b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con ASP in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

### **Conclusioni:**

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.2
Denominazione società partecipata:	AZIMUT S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa. La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti

normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;"

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

#### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

#### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	56,83
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(Le 3 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(Le 2 nomine di competenza sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 3.414.696
<b>Compensi amministratori</b>	€. 145.970
<b>Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)</b>	€. 26.208

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€. 1.260.143
<b>2017</b>	€. 1.086.997
<b>2018</b>	€. 1.027.800

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 11.744.343
<b>2017</b>	€. 11.748.465
<b>2018</b>	€. 11.526.247
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€. 11.673.018</b>

### **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f);
- f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

<b>Conto Economico riclassificato</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Valore della produzione</b>	<b>11.706.422</b>	<b>11.708.195</b>	<b>11.692.849</b>
Acquisti	-890.117	-815.415	-1.213.856
Servizi e godimento beni di terzi	-4.439.300	-4.658.636	-4.511.470
Oneri diversi di gestione	-188.933	-325.424	-187.911
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-5.518.350</b>	<b>-5.799.475</b>	<b>-5.913.237</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>6.188.072</b>	<b>5.908.720</b>	<b>5.779.612</b>

Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.702.485	-3.798.571	-3.609.020
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>2.485.587</b>	<b>2.110.149</b>	<b>2.170.592</b>
Ammortamenti e acc.ti	-734.674	-657.653	-736.146
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>1.750.913</b>	<b>1.452.496</b>	<b>1.434.446</b>
Gestione finanziaria	-8.494	-5.786	-5.277
<b>Risultato ante gestione straordinaria ed imposte</b>	<b>1.742.419</b>	<b>1.446.710</b>	<b>1.429.169</b>
<b>Totale gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.742.419</b>	<b>1.446.710</b>	<b>1.429.169</b>
Imposte dell'esercizio	-482.276	-359.713	-401.369
<b>Risultato netto</b>	<b>1.260.143</b>	<b>1.086.997</b>	<b>1.027.800</b>

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

#### **Mantenimento della partecipazione:**

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lsg. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

#### **Conclusione:**

Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative.

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014. Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di

accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018, ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali

funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	28,75
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(La nomina è effettuata da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 1.069.526
<b>Compensi amministratori</b>	€. 39.520
<b>Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)</b>	€. 20.590

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€. 159.455
<b>2017</b>	€. 627.149
<b>2018</b>	€. 95.155

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 3.868.247
<b>2017</b>	€. 4.839.997
<b>2018</b>	€. 4.270.051
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€. 4.326.098</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore

- a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societariee relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
<b>Valore della produzione</b>	<b>3.868.247</b>	<b>4.839.997</b>	<b>4.270.051</b>
Acquisti	-33.429	-38.949	-36.277
Servizi e godimento beni di terzi	-2.426.948	-2.661.655	-2.787.411
Oneri diversi di gestione	-45.711	-41.789	-35.291
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-2.506.088</b>	<b>-2.742.393</b>	<b>-2.858.979</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>1.362.159</b>	<b>2.097.604</b>	<b>1.411.072</b>
Costo del personale compreso distacchi	-1.170.928	-1.176.123	-1.239.880
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>191.231</b>	<b>921.481</b>	<b>171.192</b>
Ammortamenti e acc.ti	-22.387	-29.244	-40.256
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>168.844</b>	<b>892.237</b>	<b>130.936</b>
Gestione finanziaria	2.521	3.124	3.051
<b>Risultato ante gestione straordinaria ed imposte</b>	<b>171.365</b>	<b>895.361</b>	<b>133.987</b>
<b>Totale gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>171.365</b>	<b>895.361</b>	<b>133.987</b>
Imposte dell'esercizio	-11.910	-268.212	-38.832
<b>Risultato netto</b>	<b>159.455</b>	<b>627.149</b>	<b>95.155</b>

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con

la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche.

#### **Mantenimento della partecipazione:**

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna.

La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi del Comune di Ravenna.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

#### **Conclusione:**

Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.4
Denominazione società partecipata:	RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie ( con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti ) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing .

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e

gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione". La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico". Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad "obblighi di servizio pubblico". La recente sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico. Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci. Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare. Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio. Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività. Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna. In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

### ***RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.***

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

## REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	176,04
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<i>(1 nomina diretta Comune di Ravenna. Le rimanenti nomine sono effettuate dall'assemblea con tre designazioni di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance, e una designazione dei soci minori)</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<i>(Le nomine sono effettuate dall'assemblea con le designazioni di competenza da parte di Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance)</i>

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€ 8.237.541
<b>Compensi amministratori</b>	€ 45.180
<b>Compensi componenti organo di controllo (compreso revisione)</b>	€ 40.372

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€ 750.346
<b>2017</b>	€ 562.493
<b>2018</b>	€ 624.582

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€ 72.070.421
<b>2017</b>	€ 70.361.845
<b>2018</b>	€ 68.176.381
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€ 70.202.882</b>

### **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett.

f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale.  
In

applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

## Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

Conto Economico riclassificato	2016	2017	2018
<b>Valore della produzione</b>	<b>72.070.421</b>	<b>70.361.845</b>	<b>68.176.381</b>
Acquisti	-57.834.708	-56.440.556	-54.116.955
Servizi e godimento beni di terzi	-3.578.268	-3.537.640	-3.546.803
Oneri diversi di gestione	-258.626	-281.540	-238.357
<b>Totale costi operativi esterni</b>	<b>-61.671.602</b>	<b>-60.259.736</b>	<b>-57.902.115</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>10.398.819</b>	<b>10.102.109</b>	<b>10.274.266</b>
Costo del personale compreso distacchi	-8.269.969	-8.302.388	-8.237.541
<b>EBITDA = Margine operativo lordo</b>	<b>2.128.850</b>	<b>1.799.721</b>	<b>2.036.725</b>
Ammortamenti e acc.ti	-1.105.200	-1.067.658	-1.166.577
<b>EBIT = Risultato operativo</b>	<b>1.023.650</b>	<b>732.063</b>	<b>870.148</b>
Gestione finanziaria	7.833	14.496	17.602
<b>Risultato ante gestione straordinaria ed imposte</b>	<b>1.031.483</b>	<b>746.559</b>	<b>887.750</b>
<b>Totale gestione straordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.031.483</b>	<b>746.559</b>	<b>887.750</b>
Imposte dell'esercizio	-281.137	-184.066	-263.168
<b>Risultato netto</b>	<b>750.346</b>	<b>562.493</b>	<b>624.582</b>

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche

## **Mantenimento della partecipazione:**

*"... le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, **mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).**" (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330).*

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

## **Conclusioni:**

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le

Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste

nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018.

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2**

*Riferimento esercizio 2018*

<b>Numero medio dipendenti</b>	155
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€ 8.683.793
<b>Compensi amministratori</b>	€ 81.517
<b>Compensi componenti organo di controllo (compresa revisione)</b>	€ 85.632

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€ 6.255.682
<b>2017</b>	€ 4.176.159
<b>2018</b>	€ 7.296.834

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 54.519.689
<b>2017</b>	€. 56.988.486
<b>2018</b>	€. 58.045.927
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>€. 56.518.034</b>

### **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi tre esercizi:

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.924.846	47.354.724	47.770.635
Altri ricavi e proventi non commerciali	10.272.271	9.943.451	10.554.665
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>55.197.117</b>	<b>57.298.175</b>	<b>58.325.300</b>
- Costi operativiesterni	(21.304.428)	(24.134.089)	(21.799.399)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>33.892.689</b>	<b>33.164.086</b>	<b>36.525.901</b>
- Costo del personale	(8.325.429)	(8.489.610)	(8.683.793)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>25.567.260</b>	<b>24.674.476</b>	<b>27.842.108</b>
- Ammortamenti e accantonamenti	(17.886.618)	(19.029.384)	(18.850.936)
<b>EBIT (Risultato operativo)</b>	<b>7.680.642</b>	<b>5.645.092</b>	<b>8.991.172</b>
Risultato gestione finanziaria	1.354.201	1.319.446	1.281.241
<b>Reddito al lordo delle imposte</b>	<b>9.034.843</b>	<b>6.964.538</b>	<b>10.272.413</b>
- Imposte	(2.779.161)	(2.788.379)	(2.975.579)
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>6.255.682</b>	<b>4.176.160</b>	<b>7.296.834</b>

La società Romagna Acque presenta una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Piano triennale 2019-2021 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

### **Mantenimento della partecipazione:**

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì- Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato".

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, è interessata al progetto di acquisizione di quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro- settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e alcuni dei soci di Romagna Acque (tra i quali Ravenna Holding). Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno infrastrutturale.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

## PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind_9.5.1
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Codice fiscale	03362480406
Tipo partecipazione:	Indiretta attraverso Romagna Acqua Soc. delle Fonti
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

### Finalità perseguite e attività ammesse:

#### La società:

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a);	X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

#### COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo	67,72%
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	32,28%

#### Art. 2 Statuto

"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura,

dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni.

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

### ***RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.***

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018.

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	0 <i>(La società si avvale delle competenze fornite dai propri Soci e amministratori)</i>
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3 effettivi
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 0
<b>Compensi amministratori</b>	€. 11.224
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€. 14.458

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€. 6.300
<b>2017</b>	€. 39.013
<b>2018</b>	€. 46.813

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	1.381.581
<b>2017</b>	1.477.671
<b>2018</b>	1.452.213
<b>FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO</b>	<b>1.437.155</b>

### ***Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2***

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si procederà, inoltre, su indirizzo dei soci, a proporre l'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti.

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

## **Mantenimento della partecipazione:**

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme *"le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse"*.

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

## **Conclusione:**

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

## SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP.

Tali considerazioni sono state riprese anche nel precedente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Come evidenziato già nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una

infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

E' stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018.

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2**

*Riferimento esercizio 2018*

<b>Numero medio dipendenti</b>	76
<b>Numero amministratori</b>	9
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(1 Comune di Ravenna, 1 nominato da PROVINCIA congiuntamente con RH).</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>(Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance)</i>
<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 4.270.307
<b>Compensi amministratori</b>	€. 290.200
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	€. 42.520

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		
	<i>Importi in euro Bilancio esercizio</i>	<i>Importi in euro Bilancio consolidato € /000</i>
<b>2016</b>	4.787.546	7.781
<b>2017</b>	4.455.378	6.279
<b>2018</b>	3.828.730	4.797

<b>FATTURATO</b>		
	<i>Importi in euro Bilancio esercizio</i>	<i>Bilancio consolidato € /000</i>
<b>2016</b>	26.982.187	61.799
<b>2017</b>	28.892.445	63.181
<b>2018</b>	29.072.145	61.725
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>28.315.592</b>	<b>62.235,00</b>

### **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all' applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### **E' indicata qui la motivazione della scelta per SAPIR**

La percentuale di partecipazione di Ravenna Holding nella società SAPIR al 31/12/2018 è pari al 28,93% del capitale sociale.

Nel corso del 2019 la partecipazione in SAPIR è passata dal 28,93% al 29,16% a seguito dell'acquisto di ulteriori n. 55.553, per un valore complessivo di € 244.433, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci della Holding. Tali titoli sono stati offerti dalla società ai soci, a seguito di acquisto azioni proprie in relazione alla dismissione da parte di azionisti pubblici "minori".

### **Sostenibilità economico-finanziaria**

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori

economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi tre esercizi:

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ricavi caratteristici	16.864.908	18.410.145	20.119.809
Altri ricavi non caratteristici	10.117.279	10.482.300	8.952.336
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA</b>	<b>26.982.187</b>	<b>28.892.445</b>	<b>29.072.145</b>
Costi operativi esterni	(14.787.716)	(16.968.569)	(17.841.062)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>12.194.471</b>	<b>11.923.876</b>	<b>11.231.083</b>
Costi del personale	(3.482.597)	(3.623.111)	(4.270.307)
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>8.711.874</b>	<b>8.300.765</b>	<b>6.960.776</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(4.568.660)	(5.165.876)	(5.253.779)
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>4.143.214</b>	<b>3.134.889</b>	<b>1.706.997</b>
Risultato dell'area finanziaria	2.062.352	2.339.722	2.731.846
<b>RISULTATO PRE IMPOSTE</b>	<b>6.205.566</b>	<b>5.474.611</b>	<b>4.438.843</b>
Imposte sul reddito	(1.418.020)	(1.019.233)	(610.113)
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>4.787.546</b>	<b>4.455.378</b>	<b>3.828.730</b>

<b>Indici</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
PN	102.712.277	102.607.916	102.732.767
Attivo fisso netto	97.885.880	95.751.662	95.835.666
QUOZ. PRIMARIO DI STRUTTURA	1,05	1,07	1,07
QUOZ. SECONDARIO DI STRUTTURA	1,09	1,10	1,11
QUOZ. DI LIQUIDITA'	2,01	2,08	2,06
QUOZ. DI DISPONIBILITA'	2,06	2,12	2,12
EBIT	4.143.214	3.134.889	1.706.997
ROI	3,62%	2,75%	0,24%
ROE	4,66%	4,34%	3,73%

SAPIR S.p.A. nell'ultimo triennio ha presentato una situazione di perfetto equilibrio finanziario e patrimoniale. La società ha una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

Il bilancio consolidato del Gruppo SAPIR nel 2018 ha presentato un valore della produzione di 61,901 milioni di euro e un utile d'esercizio di spettanza del Gruppo di 4,797 milioni di Euro, dopo aver destinato a imposte 1,766 milioni di Euro e contabilizzato ammortamenti per 8,270 milioni di Euro.

Il Patrimonio netto del Gruppo è pari a 120,454 milioni di Euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

#### **Mantenimento della partecipazione:**

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa rafforzare gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o

perdite di redditività.

Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 1 luglio 2018 è stata completata la nuova organizzazione, così come delineata nel piano. Dopo gli opportuni inserimenti di risorse (responsabile B.U. patrimoniale, responsabile della B.U. terminalistica, direttore AFC e controller) necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista contabile.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata individuata l'opportunità di una modifica statutaria. Tale variazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

L'Assemblea dei SAPIR Spa in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di assett immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

## **Conclusioni:**

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vicolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP

La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria

## START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	Ind 9.7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Tali considerazioni sono state riprese anche nella precedente analisi periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017) predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

**RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP)  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	937
<b>Numero amministratori</b>	5
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	<i>Nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance</i>

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 41.144.722
<b>Compensi amministratori</b>	€. 76.637
<b>Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)</b>	€. 80.005

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€. 868.586
<b>2017</b>	€. 1.832.972
<b>2018</b>	€. 588.569

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 81.432.270
<b>2017</b>	€. 81.258.645
<b>2018</b>	€. 82.962.351
<b>MEDIA DEL TRIENNIO</b>	<b>€. 81.884.422</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi tre esercizi:

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>82.562.834</b>	<b>82.595.659</b>	<b>83.998.194</b>
- Costi operativi esterni	(34.931.568)	(33.780.542)	(34.855.486)
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>47.631.266</b>	<b>48.815.117</b>	<b>49.142.708</b>
- Costo del personale	(41.509.904)	(41.050.475)	(41.144.722)
<b>MOL (Margine operativo lordo)</b>	<b>6.121.362</b>	<b>7.764.642</b>	<b>7.997.986</b>
- Ammortamenti e accantonamenti	(5.159.651)	(6.026.812)	(7.309.238)
<b>EBIT (Risultato operativo)</b>	<b>961.711</b>	<b>1.737.830</b>	<b>688.748</b>
Risultato gestione finanziaria	(27.580)	13.646	(4.716)
Risultato gestione straordinaria	0	0	0
<b>Reddito al lordo delle imposte</b>	<b>934.131</b>	<b>1.751.476</b>	<b>684.032</b>
- Imposte	(65.545)	81.496	(95.463)
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>868.586</b>	<b>1.832.972</b>	<b>588.569</b>

L'andamento della gestione nell'ultimo triennio è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera. La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Il percorso di integrazione aziendale è proseguito con azioni concrete, che sono state portate avanti anche nel corso del 2019. L'incremento della produttività del personale di esercizio ha permesso di conseguire risultati notevolmente superiori a quelli di piano, con ulteriori spazi di miglioramento. La società dal 2012 ad oggi ha dedicato forte attenzione al contenimento dei costi della gestione caratteristica ottenendo risparmi per 2 milioni di euro (costi di pulizia, costi di assicurazione, spese di pubblicità e promozioni, gestione punti vendita distribuzione titoli, ecc...).

Start Romagna sta attuando importanti investimenti, in particolare nel 2018 gli investimenti attuati hanno riguardato 9,6 milioni di euro di cui 4,3 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi.

In data 17/05/2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

### **Mantenimento della partecipazione:**

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

### **Conclusioni:**

- Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

## HERA S.P.A.

Progressivo società	Ind 9.8
partecipata: Denominazione	HERA S.P.A.
società partecipata:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Tipo partecipazione:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
Attività svolta:	

### Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

#### La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Anche la Corte dei Conti in sede di rilievi ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che tale partecipazione, essendo quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018

**REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**  
**Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	8.562
<b>Numero amministratori</b>	14
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0 <i>n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)</i>
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€. 551.400.000
<b>Compensi amministratori</b>	€. 1.565.000
<b>Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)</b>	€. 480.886

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€. 220.400.000
<b>2017</b>	€. 266.800.000
<b>2018</b>	€. 296.600.000

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€. 4.863.600.000
<b>2017</b>	€. 6.136.900.000
<b>2018</b>	€. 6.626.400.000
<b>MEDIA DEL TRIENNIO</b>	<b>€ 5.875.633.333</b>

**Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett.f);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

## **Mantenimento della partecipazione:**

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alla categoria indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2018, è costituita da n. 76.724.227 azioni, pari al 5,15% del capitale sociale, e continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Si evidenzia inoltre che in ottobre 2019 è stata effettuata la vendita di n. 2.524.227 azioni di Hera S.p.A.. Pertanto la partecipazione è scesa al 4,98%.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

**TPER S.P.A.**

Progressivo società partecipata:	Ind 9.9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta per il tramite di Ravenna Holding
Attività svolta:	La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società' o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducenti.

**Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):****La società:**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

TPER Spa ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che "..... il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati...." Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

**Valutate in ogni caso le esigenze di completezza della ricognizione, si rileva quanto segue:**

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

### **RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.**

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018.

### **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA Condizioni art. 20, co. 2**

Riferimento esercizio 2018

<b>Numero medio dipendenti</b>	2.403
<b>Numero amministratori</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

<b>Costo del personale (voce B9 Bilancio)</b>	€ 114.715.628
<b>Compensi amministratori</b>	€ 265.000
<b>Compensi componenti organo di controllo (comprende revisione)</b>	€ 212.000

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2016</b>	€ 6.275.063
<b>2017</b>	€ 8.226.966
<b>2018</b>	€ 8.260.182

<b>FATTURATO</b>	
<b>2016</b>	€ 253.080.077
<b>2017</b>	€ 254.652.728
<b>2018</b>	€ 261.021.542
<b>MEDIA DEL TRIENNIO</b>	<b>€ 256.252.116</b>

### **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co.

- 2, lett. D e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
  - f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f);
  - g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

### **Mantenimento della partecipazione:**

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci.

L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

## **S.TE.P.RA. S. consortile mista a.r.l. procedura di fallimento in corso**

Progressivo società partecipata:	10
Denominazione società partecipata:	S.TE.P.RA. Soc Cons a.r.l. in liquidazione
Codice fiscale	00830680393
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori

S.TE.P.RA. - Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – è stata la società di marketing territoriale della Camera di Commercio, della Provincia di Ravenna e di tutti i Comuni della Provincia

La società è stata posta in liquidazione il 26 luglio 2013.

### ***RILIEVI CORTE DEI CONTI SU RICOGNIZIONE ORDINARIA (ART. 20 DEL TUSP) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEGLI ENTI SOCI.***

Non sono pervenuti rilievi in relazione al Piano ordinario approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21/12/2018.

Partecipazione diretta

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Provincia di Ravenna

	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
<p>Dir. PAOLO NERI il 30/12/2019 15:08:21</p>	<p>Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile</p>	<p>Diretta</p>	<p>Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale</p>	<p>6,20</p>	<p>ART.4 c. 1 e c. 2 lett.d) del Dlgs 175/2016 La società svolge attività amministrativa necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico locale ma più in generale delle politiche sulla mobilità.</p>
<p>Dir. MICHELE DE PASCALIS il 30/12/2019 15:08:21</p>	<p>Delta 2000 Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)</p>	<p>Diretta</p>	<p>Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità</p>	<p>7,58</p>	<p>ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL). La partecipazione della Provincia al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo.</p>
<p>Dir. PAOLO NERI il 30/12/2019 15:03:44</p>	<p>L'Altra Romagna Soc. consortile a r.l. (GAL-Gruppo Azione Locale)</p>	<p>Diretta</p>	<p>Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei</p>	<p>6,03</p>	<p>ART. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 La società è costituita su iniziativa di enti locali e associazioni private della provincia di Forlì-Cesena per promuovere, valorizzare e commercializzare il territorio dell'appennino forlivese cesenate, in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. Ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis del D.Lgs. 175/2016 le disposizioni di cui all'articolo 20, inerenti i piani di razionalizzazione periodica, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4 comma 6 (GAL).</p>

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Provincia di Ravenna

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipaz	Motivazioni della scelta
Lepida S.p.a.	Diretta	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni oltre che fornire: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; Payer - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videocomunicazione; MultiPIER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali	0,00152	ART. 4, c. 1 e c. 4 del D.Lgs. 175/2016 Le attività svolte dalla società in house rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socié nonché nel novero di quelle consentite, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla Legge regionale 11/2004 e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale e Regionale. La qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui alla L. R. n. 11 del 2004 e smi.
Ravenna Holding S.p.a.	Diretta	Ravenna Holding SPA è uno strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società/enti costituiti o costituiti ed il loro coordinamento tecnico e finanziario	7,01	Art. 4, c.5 del Dlgs 175/16. società che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
Dir. MICHELE DE PASCALE il 30/12/2019 15:08:21  
PAOLO NERI il 30/12/2019 15:03:44

**AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Valore della liquidazione della partecipazione
Cessione /Alienazione quote	Dir_3	<b>Ce.P.I.M. S.p.a.</b> (deliberata dismissione)	0,06	in corso	
	Dir_5	<b>Ervet S.p.a.</b> (deliberata dismissione)	0,15	recesso dal 31/12/2018	(deliberata dismissione, recesso dal 31/12/2018)
	Dir_8	<b>Parco della Salina di Cervia S.r.l.</b> (deliberata dismissione)	18	in corso	
Liquidazione	Dir_1	<b>Aeradria S.p.a.</b> (procedura di fallimento in corso)	0,83		
	Dir_10	<b>S.Te.P.Ra. Soc. consortile mista a r.l.</b> (procedura di fallimento in corso)	48,51		